



www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

[AUSTRIA](#)

[GIURISPRUDENZA](#)

[COSTITUZIONALE](#)

[LEGISLAZIONE DEL LAND](#)

[TIROLO](#)

[GIURISPRUDENZA](#)

[AMMINISTRATIVA](#)

[Corte Amministrativa Suprema](#)

[Tribunale amministrativo del Land
Tirolo](#)

[ITALIA](#)

[GIURISPRUDENZA](#)

[COSTITUZIONALE](#)

[PROVINCIA AUTONOMA DI](#)

[BOLZANO ALTO ADIGE](#)

[Legislazione provinciale](#)

[Giurisprudenza amministrativa](#)

[PROVINCIA AUTONOMA DI](#)

[TRENTO](#)

[Legislazione provinciale](#)

[Giurisprudenza amministrativa](#)

[NEWS](#)

[EVENTI](#)

[NOVITÀ EDITORIALI](#)

AUSTRIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

VfGH (Corte Costituzionale) 11.6.2015, [E591/2015](#); rigetto di un ricorso contro una decisione di una “Rechtspflegerin” del Tribunale Amministrativo di Vienna per carenza di legittimazione:
Le norme della B-VG (Legge Costituzionale Federale) circa la giurisdizione amministrativa non offrono appigli alla possibilità che una decisione presa da un funzionario non dotato di potere giurisdizionale all'interno di un Tribunale amministrativo ai sensi dell'Art. 135a B-VG, ovvero da un “Rechtspfleger” ai sensi del VwGVG (Codice di procedura amministrativa), possa essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'Art. 144 B-VG. Nei confronti della decisione da parte di una “Rechtspflegerin” può essere esperita l'impugnazione all'interno dello stesso grado di giudizio presso il membro competente del Tribunale amministrativo. È garantita la decisione da parte di un “Tribunale” ai sensi dell'Art. 6 CEDU (cfr. VfSlg – Decisioni della Corte Costituzionale – 19.825/2013).

VfGH (Corte Costituzionale) 18.6.2015, [A15/2013](#); rigetto di un'azione da parte di tre comuni nei confronti di un altro comune per il risarcimento pro quota delle spese per l'ampliamento di un cimitero esteso al territorio di più Comuni, per carenza di

Contatto

Euroregionale Vereinigung für
vergleichendes öffentliches Recht
und Europarecht / Associazione
Euroregionale di Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, 2015

Redazione e traduzione

Elisabeth Alber, Maria Bertel,
Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna
Gamper, Flavio Guella, Esther
Happacher, Anna Masoner,
Christian Ranacher, Sigmund
Rosenkranz, Jens Woelk. Non si
assume responsabilità per le
informazioni.

Sponsorizzato da



competenza da parte della Corte Costituzionale – controversia di diritto civile per la quale sono competenti gli organi della giurisdizione ordinaria:

L'azione riguardante un diritto patrimoniale nei confronti di un ente territoriale deve essere proposta in ogni caso al tribunale ordinario e con l'esclusione della competenza della Corte Costituzionale ai sensi dell'Art. 137 B-VG (Legge Costituzionale Federale) quando la competenza della giurisdizione ordinaria per l'azione esercitata derivi dal § 1 JN (Ordinamento giudiziario austriaco) (VfSlg – Decisioni della Corte Costituzionale – 3076/1956). Ai fini dell'attribuzione di una determinata azione alla competenza della giurisdizione civile ai sensi del § 1 JN è determinante il fatto che l'ordinamento giuridico sottoponga i rapporti giuridici in questione a un regime di diritto privato e non di diritto pubblico, e inoltre di quali specifici atti giuridici un ente territoriale si sia servito per rifiutare una prestazione di carattere patrimoniale.

VfGH (Corte Costituzionale) 18.6.2015, [G55/2015](#) e altri; rigetto dell'istanza presentata dal Tribunale amministrativo dell'Alta Austria relativamente al ricorso riguardante la presunta incostituzionalità della prevalenza del diritto penale amministrativo sul diritto penale, nonché la competenza dei Tribunali amministrativi in riguardo all'applicazione della Legge sul gioco d'azzardo:

La prevalenza del diritto penale sul diritto penale amministrativo contenuta nel § 22 comma 1 VStG (Legge sugli illeciti amministrativi) (prevalenza) è applicabile solo nel caso in cui una norma di diritto amministrativo non contenga altra disposizione che ne preveda l'applicazione sussidiaria o che disciplini la concorrenza tra una disciplina penale e una disciplina di diritto penale amministrativo. Nel § 52 comma 3 GSpG (Legge sul gioco d'azzardo) nella versione di cui al BGBl (Gazzetta ufficiale federale) I 13/2014, il legislatore in materia fa uso di tale possibilità al § 22 comma 1 VStG prevedendo, per un fatto che integri sia la fattispecie di un illecito amministrativo ai sensi del § 52 GSpG, sia la fattispecie del reato di cui al § 168 StGB (Codice penale), che esso sia perseguibile dai sensi del § 52 GSpG.

Il § 52 comma 3 GSpG nella versione di cui al BGBl 13/2014 non è una norma che faccia eccezione rispetto a quanto stabilito dal § 22 comma 1 VStG, e che quindi sarebbe da valutare alla stregua dell'Art. 11 comma 2 B-VG (Legge Costituzionale Federale) per valutare una deroga, in quanto il § 22 comma 1 VStG si distanzia espressamente dall'eventualità di una disciplina unitaria, lasciando al legislatore in materia la possibilità di stabilire delle deroghe.

VfGH (Corte Costituzionale) 15.6.2015, [UA2/2015-14](#), [UA4/2015-4](#); trasmissione di fascicoli alle commissioni d'inchiesta:

Per adempiere ai suoi compiti, una commissione d'inchiesta costituita ai sensi dell'Art. 53 B-VG (Legge Costituzionale Federale) ha bisogno di prendere conoscenza di tutti i fascicoli e documenti rilevanti. L'entità dell'obbligo di messa a disposizione dei fascicoli è commisurata ai compiti della commissione d'inchiesta. Non si oppongono alla trasmissione di informazioni non barrate né il § 1 DSG 2000 (Legge sulla tutela dei dati del 2000) né l'Art. 8 CEDU, e le informazioni che necessitano particolare tutela possono essere tutt'al più classificate ai sensi dell'InfoG (Legge europea sulle informazioni). Ciò tuttavia non comporta un'autorizzazione alla pubblicazione (nemmeno nel rapporto finale [scritto] della Commissione d'inchiesta).

VfGH (Corte Costituzionale) 25.6.2015, [G7/2015](#); patrocinio gratuito; disapplicazione del § 40 VwGVG (Codice di procedura amministrativa):

L'Art. 6 comma 3 lit c CEDU prevede il patrocinio gratuito unicamente in caso di accuse penali ai sensi dell'Art. 6 comma 1 della citata Convenzione. Tuttavia la Corte Europea dei diritti umani estende tale diritto al patrocinio gratuito, in particolari circostanze, anche a procedimenti riguardanti azioni di diritto civile derivanti dall'Art. 6 comma 1 CEDU.

Nell'attuale sistema della giurisdizione amministrativa tuttavia – tranne che nei procedimenti per cause penali-amministrative (cfr. § 40 VwGVG) – il patrocinio gratuito è semplicemente impossibile. Ciò è rafforzato dal fatto che i Tribunali amministrativi hanno una funzione di filtro nello stato di diritto e che l'intervento della Corte Amministrativa Suprema si verifica unicamente su questioni giuridiche di importanza fondamentale. L'esclusione assoluta del patrocinio gratuito in procedimenti riguardanti diritti e obblighi civilistici che rientrino nella previsione dell'Art. 6 CEDU è dunque incostituzionale.

VfGH (Corte Costituzionale) 30.6.2015, [G233/2014](#) e altri; § 106 StPO, parziale disapplicazione per insufficiente esattezza della disciplina relativa alle attribuzioni delle autorità amministrative:
La disposizione del § 106 StPO (Codice di procedura penale) già abrogata una volta ([VfSlg 19.281/2010](#) – Decisioni della Corte Costituzionale) era stata reintrodotta nel suo spirito con l'entrata in funzione della giurisdizione amministrativa.

Ai sensi del diritto vigente in seguito alla riforma del Codice di procedura penale, la tutela giuridica del soggetto nei confronti di provvedimenti di pubblica sicurezza non ha più a che vedere col fatto che ci sia o meno un ordine da parte di un organo giudiziario o del pubblico ministero, quanto con la base giuridica sulla quale si fonda l'intervento delle autorità e degli organi chiamati a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. In mancanza di una chiara disciplina legislativa in tal senso, il ricorrere di tale base giuridica a volte non è riconoscibile da parte del soggetto colpito dall'azione dell'amministrazione.

A cagione di ciò, di regola, chi cerchi tutela dovrebbe presentare opposizione ai sensi del § 106 StPO e al contempo ricorrere al Tribunale amministrativo, in modo da non perdere la tutela cui ha diritto. In tal modo il soggetto in cerca di tutela deve sostenere unilateralmente le conseguenze della decisione che lo riguarda (ivi comprese le spese).

Poiché la competenza giudiziaria (amministrativa) non è disciplinata o non è sufficientemente disciplinata fin dall'inizio, la disposizione impugnata è incostituzionale per violazione del diritto al giudice naturale stabilito per legge (Art. 83 comma 2 [B.VG](#) – Legge Costituzionale Federale).

VfGH (Corte Costituzionale) 25.6.2015; [E473/2015](#); nullità di una decisione di un Tribunale amministrativo di Land per violazione del diritto costituzionalmente garantito all'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge a causa della condanna penale di un organo amministrativo supremo per atti compiuti nell'ambito dell'esecuzione della legge:

L'Esercito Federale è un'istituzione dotata di poteri sovrani e l'alimentazione dei militari costituisce un compito essenziale per l'assolvimento dei suoi compiti; ciò rappresenta un presupposto fondamentale per la capacità di intervento dei medesimi ai sensi della Legge sulla difesa del 2001. La responsabilità penale amministrativa del Ministro Federale responsabile per il relativo dicastero, chiamato a rispondere ai sensi del § 9 comma 1 VStG

(Legge sugli illeciti amministrativi) in quanto organo amministrativo supremo per gli atti compiuti nell'ambito dell'esecuzione sovrana della legge, non è perciò ammissibile. Per tale motivo si è ritenuto che il § 9 comma 1 VStG contenga un profilo di incostituzionalità.

VfGH (Corte Costituzionale) 3.7.2015, G239/2014 e altri; V14/2015 e altri; annullamento della Legge Federale per le misure di risanamento della HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG (HaaSanG):

L'annullamento dell'intera legge è giustificata dal fatto che tutte le sue disposizioni presentano un legame indissolubile con quelle nei confronti delle quali i ricorrenti hanno sollevato perplessità. Il motivo di incostituzionalità è rappresentato dal fatto che l'estinguersi di determinate obbligazioni e responsabilità secondarie operato dalla legge viola i diritti di proprietà dei creditori interessati; è in particolare la prevista "soluzione senza scalini" ("Stichtaglösung") a rappresentare uno svantaggio irragionevole, che rappresenta una limitazione sproporzionata del diritto di proprietà di tali soggetti. Anche la svalutazione totale della responsabilità *ex post* da parte del Land, stabilita dalla legge, è considerata inammissibile.

LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO

Avvertenza: la pubblicazione delle leggi regionali dei Länder si verifica dal 1° gennaio 2014 in forma elettronica, con valore autentico, nel RIS (Sistema di informazione giuridica dell'Austria), le versioni consolidate delle leggi sono anch'esse consultabili sul RIS (<http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/>). Le relative bozze di consulenza, i pareri nonché le proposte presentate dal Governo, ivi comprese le note esplicative, sono consultabili sul sito del Parlamento Tirolese (Tiroler Landtag - <http://www.tirol.gv.at/landtag/>) alla voce "Parlamentarische Materialien" ("Materiali parlamentari").

Costituzione del Tirolo 1989 (modifica), LGBI 61/2015:

Tramite la presente modifica si è data attuazione alle modifiche rese necessarie dall'emanazione del nuovo Regolamento del Parlamento (Landtag) del Tirolo.

Regolamento del Landtag del Tirolo 2015, LGBI 63/2015:
Nuova versione e nuova emanazione.

Legge tirolese per l'utilizzo delle informazioni 2015, LGBI 79/2015:
Emanata in attuazione della Direttiva 2013/37/UE.

Legge del Tirolo di riconoscimento delle qualifiche professionali UE, LGBI 86/2015:

Riassume in una legge regionale, integrandovi le norme circa il Certificato professionale europeo, le discipline di attuazione per il riconoscimento di qualifiche professionali.

Codice dell'edilizia del Tirolo 2011 (modifica), LGBI 103/2015:

Emana disposizioni speciali per strutture di accoglienza allo scopo di assolvere alle necessità basilari dei profughi; esse prevedono semplificazioni dal punto di vista del diritto sostanziale ma anche procedimentale. Oltre a ciò, attuazione della Direttiva

2014/16/UE circa le misure per la riduzione delle spese di ampliamento delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità riguardo a quei settori che ricadono nella materia dell'edilizia di competenza dei Länder.

Legge del Tirolo sugli istituti di riabilitazione medica (modifica),
LGBI 116/2015:

Con questa modifica la cerchia degli aventi diritto ai trattamenti è stata ampliata come previsto dal diritto UE, si è realizzata pertanto una riformulazione degli elenchi delle cure per le quali il Land Tirolo, in quanto titolare di diritti di carattere privatistico, garantisce sostegni economici. Inoltre sono state ampliate le disposizioni circa i casi di sospensione delle riabilitazioni mediche e sono stati concretizzati gli obblighi di cooperazione da parte degli istituti di riabilitazione.

Legge del Tirolo sulla tutela della salute nel pubblico impiego
2003 (modifica), LGBI 105/2015:

La presente modifica realizza l'attuazione della Direttiva 2014/27/UE. Inoltre con essa si verifica un adeguamento dell'obbligo di nomina di addetti al primo soccorso e incaricati antincendio indipendentemente dalle dimensioni dell'ufficio, adeguamento reso necessario in seguito alla causa C-428/04 di fronte alla CGUE del 6 aprile 2006.

Legge di modifica della Normativa antincendio del Tirolo del 1998,
LGBI 104/2015:

Adeguamento alla modifica di cui in BGBI I Nr 48/2015, Testo unico sulle professioni del 1994.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Corte Amministrativa Suprema

28.05.2015, [Ro 2014/07/0096](#); programma sulla qualità dell'aria; interpretazione conforme alla direttiva; diritto soggettivo: A fronte della [Rs C-237/07 Janecek](#) e della [Rs C-404/13 ClientEarth](#), alle persone fisiche spetta, nel caso in cui siano direttamente colpite dal superamento dei valori limite relativi alla qualità dell'aria (e sempreché ne ricorrano i relativi presupposti), un diritto soggettivo all'integrazione di un piano sulla qualità dell'aria ai sensi dell'Art. 23 della Direttiva sulla qualità dell'aria ambiente considerato insufficiente (nel caso: emanazione di un programma ai sensi del § 9 IG-L – Legge per la tutela dalle immissioni – Aria), oppure all'emanazione di un regolamento contenente un piano per la qualità dell'aria che si basi su detta Direttiva.

22.6.2015, [2015/04/0002](#); 4.8.2015, [Ra 2014/06/0044](#); il procedimento sulla valutazione dell'impatto ambientale non dispiega effetti vincolanti nei confronti dei vicini:

Dalla sentenza della CGUE Rs [C-570/13, Gruber](#), deriva che la CGUE valuta la decisione di non effettuare alcuna verifica di impatto ambientale alla stregua di una decisione, azione od omissione ai sensi dell'Art. 11 della Direttiva 2011/92/EU.

Secondo la sentenza della CGUE, le disposizioni dell'Art. 11 della Direttiva 2011/92 circa la possibilità di impugnazione da parte del pubblico colpito dalle decisioni, azioni od omissioni che rientrino nella presente Direttiva, non devono essere interpretate restrittivamente. Si deve piuttosto perseguire l'obiettivo di

garantire al pubblico un ampio diritto di accesso alla tutela giudiziale. In tal senso la figura del vicino in quanto facente parte del pubblico, nel procedimento di autorizzazione di un impianto industriale, presenta caratteristiche che lo rendono portatore di un interesse legittimo ai sensi del diritto nazionale, e dunque soggetto legittimato a ricorrere in giudizio quando non sia stata effettuata la verifica di impatto ambientale.

Dato che i vicini ai sensi del GewO (Ordinamento sulle attività professionali) non hanno la possibilità, secondo l'ordinamento nazionale – § 3 comma 7 UVP-G (Legge sulla valutazione dell'impatto ambientale) – di figurare come parti in causa nel procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, la presente decisione dell'amministrazione di non effettuare alcuna verifica di impatto ambientale non ha effetti diretti nei confronti di detti vicini (2015/04/0002). Lo stesso vale per i "vicini" ai sensi dell'Ordinamento edilizio del Tirolo del 2011 (Ra 2014/06/0044).

3.9.2015, [Ro 2015/21/0032](#); diritto al gratuito patrocinio nel procedimento amministrativo fondato direttamente sul diritto UE:

Nei casi in cui una decisione sia emanata "in esecuzione del diritto UE" ai sensi dell'Art. 51 comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'Art. 47 della Carta medesima garantisce un diritto al gratuito patrocinio (desumibile direttamente da tale disposizione) che deve essere rispettato dal Tribunale amministrativo nel momento in cui ricorrano determinati presupposti (vedi CGEU [Rs C-279/09 DEB](#), secondo la quale la questione della concessione del gratuito patrocinio garantito dal diritto UE deve essere valutata di caso in caso alla luce dei seguenti criteri: fondata possibilità di vittoria dell'attore, importanza della causa per il medesimo, complessità della normativa vigente e delle norme processuali applicabili, nonché la capacità dell'attore di difendere efficacemente – egli stesso – la propria causa.) Se all'interno dell'ordinamento statale tale diritto non trova ancora alcuna base giuridica (ciò accade attualmente in Austria, vedi sopra VfGH – Corte Costituzionale – 25.6.2015, G7/2015), esso deve essere concesso direttamente sulla base dell'Art. 47 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali.

8.9.2015, [Ra 2015/18/0113](#); obbligo di verifica dettagliata in Ungheria relativamente al procedimento ex Dublino III:

Relativamente all'Ungheria la Corte Amministrativa Suprema (VwGH) ritiene non più valida la "presunzione di sicurezza" ex § 5 comma 3 AsylG (Legge sulla concessione dell'asilo politico) a causa della nuova situazione che notoriamente si è venuta a creare in seguito alle fondate critiche espresse dai partiti che chiedono una revisione della normativa in materia. Sarebbe dunque stato legittimo aspettarsi che la Corte Amministrativa Federale (BVwG) affrontasse l'attuale situazione in Ungheria sulla base di studi effettuati in tempi brevi e che tenessero conto dei nuovi sviluppi, per poi decidere circa la questione se ci si trovi di fronte a carenze sistemiche o se non sia necessario un intervento diretto dell'Austria al fine di impedire violazioni di diritti umani ai sensi dell'Art. 3 della CEDU (o dell'Art. 4 della Carta dei diritti fondamentali).

Tribunale amministrativo del Land Tirolo

18.09.2015, [LVwG-2015/39/1683-6](#); atto nullo; provvedimento; forma scritta; emanazione:

Negli uffici amministrativi organizzati in modo monocratico, è

responsabile dell'atto ai sensi del § 18 comma 4 AVG (Legge generale sul procedimento giudiziario) in ogni caso chi, essendo titolare dell'organo in questione, abbia preso la decisione tramite autorizzazione (interna) al compimento dell'atto (ex § 18 comma 3 AVG). Nel caso in questione l'autorizzazione interna è stata data dal Sindaco in qualità di titolare dell'organo; questi tuttavia non compariva chiaramente nell'atto quale responsabile di esso. Il fatto che il nome del Sindaco quale organo pubblico agente compaia nel dispositivo non rende superfluo riportare il suo nome separatamente in qualità di responsabile dell'atto. Quando tuttavia venga a mancare così uno degli elementi fondamentali dell'atto scritto ai sensi del § 18 comma 4 AVG, l'atto è assolutamente nullo, non ha valore di provvedimento e non è nemmeno impugnabile in quanto tale.

15.09.2015, [LVwG-2015/35/2023-1](#); prestazione provvisoria di garanzia, decadenza, impossibilità della persecuzione penale:

Nel caso di specie non era stata ancora comminata una pena passata in giudicato. La dichiarazione di decadenza di una prestazione provvisoria di garanzia per l'impossibilità di eseguire la pena presuppone tuttavia che la pena sia stata già inflitta. Poiché, oltre a ciò, nel caso di specie l'esecuzione di un procedimento penale è senza dubbio possibile, dato che l'indagato, il quale non ha la cittadinanza austriaca e la cui residenza usuale è all'estero, è rappresentato in giudizio da un avvocato austriaco, la pronuncia della decadenza non poteva ancora essere effettuata in quel momento.

09.09.2015, [LVwG-2015/26/1244-3](#); informazioni ambientali:

Un ufficio cui incomba l'obbligo di fornire informazioni – com'è un Ufficio Distrettuale ("Bezirkshauptmannschaft") – non è (più) obbligato a fornire informazioni ambientali quando la relativa richiesta riguardi informazioni ambientali che siano già note al richiedente; in tal caso la richiesta di informazioni ha carattere di abuso.

04.09.2015, [LVwG-2015/35/1819-2](#); StVO (Codice della strada), divieto di guida in orario notturno, veicoli pesanti, classe di emissione, certificato di riduzione delle emissioni acustiche ("Lärmarmzertifikat"), doppia persecuzione penale:

Secondo quanto asserito dal ricorrente nel caso di specie, il divieto di guida ai sensi dell'IG-L (Legge per la tutela dalle immissioni – Aria) deve essere considerato norma speciale prevalente su quelle del StVO (Codice della strada); pertanto la pena comminata per violazione del § 42 comma 6 StVO deve essere considerata illegittima; tale asserzione è però infondata. Le fattispecie penali amministrative qui contemplate non sanzionano lo stesso illecito. Mentre le norme dell'IG-L sono ispirate in primo luogo alla tutela ambientale e tendono quindi a realizzare una determinata qualità dell'aria ambiente, l'obiettivo del § 42 comma 6 StVO è soprattutto quello di tutelare la popolazione dall'inquinamento acustico notturno. Non si può ritenere che un illecito ricomprenda in ogni riguardo il profilo di illegittimità dell'altro illecito, escludendo la necessità di un'ulteriore sanzione penale.

03.09.2015, [LVwG-2015/26/1947-2](#), [LVwG-2015/26/1948-2](#); piano regolatore, progetto urbanistico, idoneità ad essere parte del procedimento:

Nel procedimento di autorizzazione da parte delle autorità di sorveglianza riguardo alla proroga di un progetto urbanistico, il Comune ha l'idoneità a rivestire la qualifica di parte. Nessun'altra

soluzione è possibile, a giudizio del collegio giudicante, per il procedimento di modifica del progetto locale urbanistico. Allo stesso modo, anche in relazione al procedimento di sorveglianza riguardante la modifica del piano regolatore, si deve constatare che l'idoneità a rivestire la qualifica di parte in tale procedimento spetta unicamente al Comune: ne va infatti di un provvedimento amministrativo generale di quest'ultimo, dato che il procedimento di autorizzazione da parte dell'autorità di sorveglianza riguarda esclusivamente il rapporto tra Comune e autorità di sorveglianza.

27.08.2015, [LVwG-2015/43/1505-2](#); Diritti spettanti ai vicini nel procedimento di concessione edilizia, incompletezza della richiesta di concessione, rispetto del Regolamento su garage e posti macchina:

Dato che il procedimento di concessione edilizia è un procedimento avente ad oggetto l'approvazione di un progetto, il vicino non ha diritto alla "completezza" dei documenti del progetto, se non nell'ambito del progetto del richiedente la concessione. Il rispetto del Regolamento comunale su garage e posti macchina non può essere fatto valere giudizialmente dal vicino ai sensi del § 26 comma 3 TBO (Ordinamento sull'edilizia del Tirolo) del 2011; allo stesso modo, nemmeno la situazione del traffico sulla strada pubblica è a disposizione del pubblico.

11.08.2015, [LVwG-2015/23/1900-1](#); notifica all'estero della sentenza di condanna penale:

La finalità dell'Art. 5 della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale all'interno dell'Unione Europea, riguardo alla spedizione e notifica di atti giudiziari all'estero, è che il destinatario del documento riceva notizia del contenuto del medesimo. Se quindi una mera presa in consegna del documento conducesse a una sanatoria della violazione dell'obbligo di traduzione dell'atto, la finalità della Convenzione di assistenza giudiziaria non verrebbe realizzata. La mancata traduzione del documento da notificare quando essa – come si dà nel caso di specie – sia prevista da una convenzione internazionale, comporta l'incompletezza del documento, e una sanatoria di detto difetto di notifica ai sensi del § 7 ZustG (Legge sulle notifiche giudiziali) non è possibile. Tale risultato è auspicabile anche in considerazione del diritto al giusto processo tutelato dall'Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'Art. 6 comma 3 lett. a CEDU.

21.07.2015, [LVwG-2015/31/1260-1](#); idoneità fisica e psichica alla guida, perplessità fondate:

Alcune tipiche violazioni amministrative e le divergenze di opinione che ne derivano con gli organi di sorveglianza non sono ancora sufficienti a fondare serie perplessità riguardo alla previsione di un'idoneità fisica e psichica alla guida di autovetture.

04.05.2015, [LVwG-2014/40/3370-4](#); registrazione successiva di domicilio per fini non lavorativi:

Nel caso di alloggi di servizio si presume che essi siano atti a soddisfare un'esigenza abitativa duratura. Il loro utilizzo nel tempo libero o a fini di ristoro è in ogni caso escluso dalla generale esperienza. Ai sensi del § 17 comma 1 ROG Tir (Legge urbanistica del Tirolo) il domicilio a fini non lavorativi deve essere utilizzato "anche in seguito come tale". In ragione della formulazione univoca di tale disposizione (cfr. "anche in seguito") il domicilio deve essere utilizzato per scopi non lavorativi per lo meno nel giorno della registrazione dell'inquilino. La legge attuale non contempla un ipotetico ed eventuale utilizzo futuro quale

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

<http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

Ordinanza n. 116/2015:

Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, e 14, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell' art. 1, comma 380, lettere b), f), h) ed i), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), e degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sentenza n. 120/2015:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tutte le norme indicate, all'art. 10 dell'«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ordinanza n. 121/2015:

Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma

Sardegna.

Sentenza n. 125/2015:

Giudizi di legittimità costituzionale: nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento è incostituzionale l'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, che ridefinisce, diminuendolo, il numero dei posti letto per abitante al fine del contenimento della spesa sanitaria. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la ridefinizione del numero dei posti letto fruibili va ricondotta alle materie della «tutela della salute» e del «coordinamento della finanza pubblica». Tali interventi non costituiscono enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi fondamentali della materia, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio, che non rientra nell'ambito competenziale dello Stato.

Ordinanza n. 172/2015:

Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 15, 16, 17 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Ordinanza n. 203/2015:

Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

Ordinanza n. 208/2015:

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Ordinanza n. 213/2015:

Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Sentenza n. 214/2015:

Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

Ordinanza n. 224/2015:

Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi

gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

[Legge provinciale n. 7 del 14/07/2015:](#)

Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità
B.U. del 21/7/2015 n. 29

[Legge provinciale n. 8 del 14/07/2015:](#)

Modifiche di leggi provinciali nei settori artigianato, industria, commercio, servizi, urbanistica ed altre disposizioni
B.U. del 21/7/2015 n. 29

[Legge provinciale n. 13 del 29/09/2015:](#)

Modifiche della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante "Norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione"
B.U. del 6/10/2015 n. 40

[Legge provinciale n. 14 del 12/10/2015:](#)

Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea
B.U. del 20/10/2015 n. 42

Giurisprudenza amministrativa

Le sentenze possono essere consultate al sito
<https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

[Sentenza n. 291/2015:](#)

Ricorso n. 413/2014 di J. G. Fleischmann e "Gasthof zum See des Fleischmann Marcel & Co. KG" contro la Provincia Autonoma di Bolzano e contro l'albergo „Enzianhütte“ di Hanny Günther & Co. KG per l'annullamento della deliberazione n. 1175/2014 della Giunta Provinciale riguardo all'annullamento in autotutela della concessione del contributo per la costruzione della centrale idroelettrica nel Comune di Martello.

Il ricorso è infondato e viene rigettato, visto che tramite la deliberazione n. 1175/2014 la Pubblica Amministrazione era competente a revocare il contributo concesso ingiustificatamente al ricorrente dieci anni fa, siccome quest'ultimo non presentava i requisiti richiesti per il ricevimento del contributo, dunque è fondato l'interesse pubblico a chiedere la restituzione del contributo di € 179.943,00 ingiustificatamente concesso al ricorrente, anche se nel frattempo sono passati 10 anni.

[Sentenza n. 279/2015:](#)

Ricorso n. 399/2014 del ricorrente (ex appartenente alla Polizia di Stato dal 1985 al 2012) contro il Ministero dell'Interno per l'accertamento dell'esistenza di atti dannosi in forma di "mobbing" da parte di funzionari dell'Amministrazione e in seguito per il risarcimento del danno non patrimoniale pari a € 1.537.203,32 e

del danno patrimoniale di € 249.577,71.

Il ricorso va respinto, perché dall'esame delle condotte descritte emerge che non si tratta del c.d. "mobbing", quindi di "comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici", durevoli nel tempo e finalizzati alla "persecuzione o alla vessazione del lavoratore" che producono degli effetti lesivi alla salute psicofisica di quest'ultimo, ma che si tratta di una semplice situazione conflittuale, la quale conferma l'insussistenza dell'illecito "mobbing" rendendo quindi infondata la domanda risarcitoria del ricorrente.

Lodo arbitrate n. 177/2015:

Ricorso n. 33/2011 proposto da Unione Sindacale SGB CISL della Provincia Autonoma di Bolzano, contro la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Unione dei Sindacati Autonomi Sudtirolesi ASGB USAS avverso il silenzio del Consiglio della Provincia Autonoma in ordine all'istanza di revoca e di revisione dell'accertamento ex. Art. 9, comma 3 del d.P.R. n. 58/1978 della maggiore rappresentatività del sindacato provinciale ASGB USAS.

L'istituto del sindacato etnico maggiormente rappresentativo è stato introdotto come strumento di tutela nel 1978, quando avvenne anche l'unico accertamento avuto finora con la conseguente attribuzione di questo status in favore dell'ASGB USAS. Condizione per la nomina è la verifica che l'associazione sia costituita esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino e che vi ci sia la maggiore rappresentatività tra le organizzazioni così costituite, due presupposti che secondo questo stesso Tribunale devono essere riaccertati al fine del mantenimento di questo status.

L'istanza presentata dal ricorrente il 18.06.2010 davanti al Consiglio provinciale mirava ad attivare l'esercizio ex novo del potere di accertamento di cui all'art. 9 comma 3 del d.P.R. n. 58/1978 per riaccertare la maggiore rappresentatività etnica del sindacato in modo che non possa essere ricoperto questo status sine die dallo stesso sindacato. Inoltre il ricorrente ha rilevato i motivi e gli elementi essenziali dai quali sorgerebbe il suo interesse qualificato alla proposizione dell'istanza in questione. Il ricorso del sindacato ricorrente è stato accolto e il silenzio del Consiglio della Provincia Autonoma è stato dichiarato illegittimo obbligando quest'ultimo a provvedere sull'istanza presentata dal ricorrente entro il termine di 180 giorni, visto che l'interesse legittimo del ricorrente a proporre detta istanza davanti al Consiglio provinciale di Bolzano è attuale e che è necessario dunque un nuovo accertamento dei requisiti del sindacato etnico maggiormente rappresentativo da parte del Consiglio provinciale di Bolzano.

Sentenza n. 297/2015:

Ricorso n. 131/2014, proposto da Hotel Tirol des Unterthurner Stefan & Co. KG contro il Comune di Scena nei confronti di Società Südtiroler Baugesellschaft Srl e M. Mair ed E.R. Mair per l'annullamento di vari atti tra cui la concessione edilizia n. 30/2014 e la delibera comunale 2/14 (approvazione del piano di attuazione), i quali due provvedimenti sono stati gli unici ad essere impugnati tempestivamente.

Il ricorso viene accolto parzialmente ed in seguito viene annullato la concessione edilizia n. 30/2014 in quanto è stata illegittimamente aumentata del 15% la cubatura della costruzione edilizia da parte dei controinteressati a titolo di bonus cubatura, il quale però spetta solo alle costruzioni esistenti in funzione di un incentivo al risanamento e alla riqualificazione energetica e non

alle nuove costruzioni come a quella progettata dai controinteressati (art. 127 l.p. n. 13/1997). Per quanto riguarda invece la delibera 2/2014, il ricorso viene rigettato in ragione che è stato redatto uno "studio di pianificazione concreto riguardante l'architettura ed il paesaggio", contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.

Sentenza n. 307/2015:

Ricorso n. 139/2015 proposto da J.S. Gurschler contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Silandro nei confronti dell'Amministrazione Separata dei Beni in Uso Civico di Covelano, con l'intervento di Covelano Marmi srl per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato di questo Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa- Sezione autonoma di Bolzano n. 61/2015 ed in seguito per la dichiarazione di nullità del provvedimento dell'Assessore provinciale per le foreste prot. n. 32.0/84.07.4/326187 dd. 29/05/2015, il quale autorizzava il trasporto del marmo dalla cava di Covelano a valle sulla strada del ricorrente per il biennio 2015-2016 senza aver chiesto il consenso del ricorrente Gurschler, e quindi violando il giudicato sopra citato.

Il ricorso viene accolto e di seguito è dichiarata la nullità del provvedimento impugnato, visto che la Pubblica Amministrazione ha violato ed eluso il giudicato alla sentenza n. 61/2015, il quale annullava l'autorizzazione per la stagione 2014 della P.A. per il trasporto di blocchi di marmo dalla cava della soc. Covelano Marmi srl sulla strada del ricorrente al fondovalle. Non vale l'obiezione che il giudicato n. 61/2015 riguarderebbe soltanto un provvedimento già scaduto, non avendo dunque nessun effetto sul futuro, ma l'esatto contrario: l'effetto conformativo di una sentenza passata in giudicato vincola la futura attività della Pubblica Amministrazione. Di seguito, l'autorizzazione per il biennio 2015-2016 non è un atto autonomo ma è soggetta all'esito della precedente sentenza passata in giudicato, trattandosi del medesimo vizio.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legislazione provinciale

[Legge provinciale 17 giugno 2015, n. 11:](#)

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente

[Legge provinciale 17 giugno 2015, n. 12:](#)

Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006

[Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13:](#)

Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

[Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 14:](#)

Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente ad assunzioni di personale del comparto scuola

[Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15:](#)

Legge provinciale per il governo del territorio

[Legge provinciale 16 ottobre 2015, n. 16:](#)

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Giurisprudenza amministrativa

[Ordinanza n. 129/2015:](#)

Ricorso di Impresa Mazzotti Romualdo S.p.a. contro Provincia autonoma di Trento e nei confronti di Gruppo Adige Bitumi S.p.a., per l'annullamento della determinazione del Dirigente il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento n. 109, del 4.11.2014, ad oggetto: "Confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo della fornitura, franco impianto di produzione, di conglomerato bituminoso [...]. Annullamento dell'affidamento disposto a favore dell'impresa prima in graduatoria e conseguente affidamento alla seconda in graduatoria". In particolare, il TRGA ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 8, primo comma, n. 1) e n. 17), dello Statuto speciale d'autonomia, e all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9. La disposizione sottoposta al giudizio della Corte costituzionale ha introdotto l'art. 35 ter nella l.p. n. 26 del 1993, il quale recita: "nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base a questa legge o ad altre disposizioni di legge applicabili, al regolamento di attuazione, al bando o al disciplinare di gara, si applica la normativa statale. Se il concorrente procede alla presentazione, all'integrazione o alla regolarizzazione nel termine di tre giorni dal ricevimento della richiesta, non è tenuto al pagamento della sanzione"; il comma 2 dell'art. 17 ha nondimeno stabilito che il nuovo art. 35 ter "si applica solo alle procedure i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge" (ossia dopo il 29 ottobre 2014).

[Sentenza n. 149/2015:](#)

Ricorso di Giorgio Bertotti contro la Provincia di Trento e il Ministero della salute, per l'annullamento del provvedimento implicito pronunciato on line attraverso la piattaforma tecnologica del Ministero della Salute, con cui non è stata ammessa la partecipazione del Dr. Bertotti al concorso straordinario per l'assegnazione delle farmacie disponibili nella Provincia Autonoma di Trento. Si afferma che è illegittimo il provvedimento pronunciato on line attraverso la piattaforma tecnologica predisposta su base nazionale in quanto al sistema informatico nazionale risultava l'aspirante già avesse chiesto di partecipare ad analoghe selezioni in altre due regioni, ma con domande inammissibili, e tale circostanza avrebbe dovuto essere in ogni caso apprezzata dal responsabile del procedimento presso l'amministrazione provinciale. – Annullamento parziale.

[Sentenza n. 240/2015:](#)

Ricorso di Giordana Droghei contro Provincia Autonoma di Trento, Università degli Studi di Trento, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Istituto comprensivo "Trento 1", per l'annullamento della graduatoria d'istituto e del relativo provvedimento. Il TRGA Trento dichiara il proprio difetto di giurisdizione in quanto la materia della giusta posizione o collocazione nelle graduatorie provinciali d'insegnamento per il conferimento di incarichi o supplenze rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Sentenza n. 389/2015:

Ricorso del Comune di Vezzano contro la Provincia autonoma di Trento e nei confronti di Hydro Dolomiti Enel S.r.l., Enel S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., per l'annullamento delle rendite catastali provvisorie e del presupposto "Accordo fra il Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento e le Società Concessionarie di impianti per la produzione di energia idroelettrica", sottoscritto il 18.05.2011, dove sono indicati gli elementi estimali per centrali idroelettriche e altri indicatori per la determinazione della rendita catastale per ciascun immobile, a favore del Comune amministrativo posto sul percorso degli impianti per la produzione di energia idroelettrica. Il medesimo ricorso è inoltre proposto per la condanna alla correzione/rideterminazione delle rendite catastali delle società proprietarie/concessionarie degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e/o già firmatarie dell'Accordo. Il TRGA Trento dichiara la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice tributario come adeguata sede giurisdizionale per le controversie aventi ad oggetto gli atti di attribuzione delle rendite catastali definitive.

NEWS

Il professore associato Karlo Basta (Dipartimento di Scienze Politiche, Memorial University of Newfoundland St. John's, Canada) è stato insignito del premio della giuria internazionale della quarta edizione dell' "EURAC Federal Scholar in Residence Program". L'11 febbraio 2016 dalle ore 17 il professore Karlo Basta (Dipartimento di Scienze Politiche, Memorial University of Newfoundland St. John's, Canada) terrà la relazione "Toward a Positive Theory of Multinational Federalism: Identifying Gaps in the Scholarship and Pointing to Future Lines of Inquiry" all'EURAC nella Conference Hall.

*EURAC Federal Scholar in Residence 2017 – SCADENZA
ISCRIZIONI: 1 luglio 2016!*

L'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC ha bandito l'assegno di ricerca EURAC Federal Scholar in Residence 2017. Il programma è rivolto a ricercatori, studenti post graduate e operatori del diritto con esperienze in ambito professionale e universitario nello studio comparato del federalismo e del regionalismo. Sono aperte le iscrizioni all'EURAC Federal Scholar in Residence Program 2017. Gli interessati possono inviare un paper in una lingua a scelta fra inglese, tedesco, italiano, francese o spagnolo entro il 1 luglio 2016. Per informazioni sull'EURAC Federal Scholar in Residence Program si prega di consultare il sito www.eurac.edu/federalscholar.

EVENTI

Winter School on Federalism and Governance

Dal 1 al 12 febbraio 2016 si terrà la settimana Winter School Federalism and Governance. L'edizione del 2016 ha come tema "Conflict and Cooperation in Federal Systems". La prima settimana si svolgerà all'Università di Innsbruck, la seconda all'EURAC a Bolzano. Per ulteriori informazioni vedasi: www.eurac.edu/winterschool

Rassegna "L'autonomia dell'Alto Adige: oggi – domani?" in biblioteca EURAC il 04.12.2015, ore 18.00-19.00: *L'esempio del Parco dello Stelvio: Governance multilivello nel territorio alpino – utopia o realtà?*

Discute con il pubblico: Marco Onida, Commissione Europea – Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana; già segretario generale della Convenzione delle Alpi. Modera: Mariachiara Alberton, Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC.

Rassegna "L'autonomia dell'Alto Adige: oggi – domani?" in biblioteca EURAC il 15.01.2015, ore 18.00-19.00: *Il nuovo Senato una seconda camera federale – finzione o realtà?*
Discute con il pubblico: Claudio Tucciarelli, consigliere parlamentare della Camera dei deputati
Modera: Francesco Palermo, direttore dell'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'EURAC.

Convegno Internazionale di Studi "Il formante dottrinale nella costruzione del formante giurisprudenziale: una riflessione sul ruolo della dottrina nel diritto pretorio", Verona, 4-5 dicembre 2015, Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Verona.

Convegno "ACCOGLIENZA NELL'EMERGENZA. Il ruolo degli enti territoriali nella gestione del fenomeno migratorio"

Trento, 30 novembre 2015 (Università, Facoltà di Sociologia, Via Verdi, aula Kessler)

Sulla base del binomio accoglienza-emergenza, il convegno mira a delineare forme e sviluppi del fenomeno migratorio contemporaneo all'interno dei territori dell'Euregio, dedicando particolare attenzione ai profili giuridici. A questo scopo, gli interventi della giornata di studio si svilupperanno lungo tre direttrici: (a) la ricostruzione del quadro generale internazionale, europeo e nazionale all'interno del quale si collocano le politiche locali; (b) l'indagine dei principali settori di intervento degli enti territoriali nella gestione emergenziale del fenomeno, analizzati in ottica trasversale; (c) l'analisi, alla luce dell'inquadramento generale, delle prassi e delle politiche messe in atto nei territori dell'Euregio.

Il convegno è organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento in collaborazione con l'Associazione Euroregionale per il Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e con il sostegno finanziario di quest'ultima e del GECT Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino (<https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/7091/accoglienza-nellemergenza>).

NOVITÀ EDITORIALI

Alber Elisabeth/Trettel Martina (cur), Partecipazione e democrazia partecipativa nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino: riflessioni ed esempi, Bolzano (EURAC Book) 2015.

Bertel Maria, Surgimiento de identidades regionales en la normatividad regional del Perú. Un análisis legal, BIRA - Boletín del Instituto Riva-Agüero 37 (2014), 207 ff
(<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletinira/article/view/13018>).

Busatta Lucia, La cittadinanza della salute nell'Unione Europea: il fenomeno della mobilità transfrontaliera dei pazienti, dalla libera circolazione alla dimensione relazionale dei diritti, DPCE online 2015-3 (